

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1980** (ECLI:IT:COST:1980:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **06/12/1979**; Decisione del **06/03/1980**

Deposito del **13/03/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16274**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 6 MARZO 1980

Deposito in cancelleria: 13 marzo 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 19 marzo 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 - nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia di riabilitazione speciale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati profili nuovi, né adottati motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.